



Un teatro per la città che cresce...

## Foglio illustrativo sulla Legge 80/2005 Guida alla nuova normativa sulle donazioni

**La Baracca è una O.N.L.U.S. di diritto,**  
essendo una Cooperativa Sociale (L.381/1991 e L.460/1997).  
Pertanto può ricevere **donazioni dirette**, fiscalmente deducibili,  
ed essere destinataria del **5‰**.

### A. Chi può donare

1. Le **persone fisiche**, residenti o meno nel territorio dello Stato, soggette all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
2. Le società di persone (Snc - Sas), soggette all'IRPEF;
3. I soggetti all'Imposta sul reddito delle società (IRES),

### B. Chi può ricevere la donazione:

- 1) Tutte le **ONLUS** (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), e quindi:
  - le ONLUS che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione all'Anagrafe relativa, in quanto in possesso dei requisiti di cui al d.lgs. 460/1997;
  - **le ONLUS di diritto e cioè:**
    - **le Cooperative Sociali;**
    - le Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale;
    - le Organizzazioni Non Governative riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri;
  - le ONLUS "parziali" e cioè gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le Associazioni di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno.
- 2) Le **Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro Nazionale** (e che quindi operino in almeno 5 regioni e 20 province).
- 3) Le **Fondazioni e le Associazioni riconosciute** aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). In questo caso è necessario che l'ente abbia chiesto e ottenuto la personalità giuridica.

### D. Quanto si può dedurre

In base alla nuova normativa, si può **dedurre** fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque fino ad un massimo di 70.000 €. Perciò:

- chi ha un reddito annuo inferiore a 700.000 €, dovrà considerare il limite del 10% dello stesso, e quindi dedurrà meno di 70.000 €;
- chi ha un reddito uguale o superiore a 700.000 € annui dedurrà comunque al massimo 70.000 €. Tali limiti valgono anche per le donazioni in natura, in base al valore che si attribuisce al bene. In questo caso, presumibilmente, si farà riferimento al valore di mercato. La **deduzione** consentita dalla nuova legge **non è cumulabile** con nessun altro vantaggio fiscale previsto a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni previgenti inerenti le donazioni. Tuttavia, queste ultime non sono state abrogate e restano quindi applicabili **in alternativa**, sia per quanto riguarda le deduzioni che per le detrazioni. Ovviamente si sceglierà di applicare la normativa e i limiti che consentono donazioni maggiori.

Alternatività delle agevolazioni		
Soggetti eroganti	Agevolazione	Normativa di riferimento
Persone fisiche	Possibilità di dedurre l'erogazione nel limite minore tra il 10% del reddito complessivo e 70.000 €.	Art. 14, L.80/2005

	Possibilità di detrarre il 19% dell'erogazione per un importo non superiore a 2.065,83 €.	Art. 15, DPR 917/86 (normativa previgente).
Soggetti IRES	Possibilità di dedurre l'erogazione nel limite minore tra il 10% del reddito complessivo e 70.000 €.	Art. 14, L.80/2005
	Possibilità di dedurre l'erogazione fino a 2.065,83 € o al 2% del reddito.	Art. 100, comma 2, lettera h), DPR 917/86 (normativa previgente).

## E. Il vantaggio fiscale della “deducibilità” della donazione

La **deduzione** fiscale è un'agevolazione che opera percentualmente sul reddito imponibile. Pertanto per una persona fisica il **vantaggio fiscale** dipende dalla fascia di reddito ed è pari:

- al 23% del reddito imponibile (per la fascia di reddito inferiore a 15mila €)
- al 27% (per redditi tra 15 e 28mila €)
- al 38% (per redditi tra 28 e 55mila €)
- al 41% (per redditi tra 55 e 75mila €)
- al 43% (per redditi oltre i 75mila €)

## F. Come donare

L'ente beneficiario dovrà rilasciare non solo una ricevuta per l'erogazione, ma anche un'autocertificazione in cui sia attestato che i fondi sono destinati allo svolgimento di attività solidaristiche e sociali e che l'ente provvederà al rispetto delle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 14 della legge 80/05, circa la tenuta delle scritture contabili.

Per quanto riguarda il donante, oltre al fatto di farsi rilasciare la ricevuta di cui sopra, è bene, comunque, che eviti donazioni in contanti e preferisca uno dei seguenti mezzi di pagamento, che consentono di avere una “traccia” del versamento effettuato.

### Si può donare tramite:

- bonifico bancario (IBAN IT 81 T 02008 02464 000001327807) ;
- versamento con bollettino postale (c/c n° 000047088893) ;
- assegno bancario non trasferibile;
- carte di credito o bancomat.

**La donazione deve essere intestata a La Baracca O.N.L.U.S.. È opportuno precisare la causale.**

## G. Scritture contabili

Chi riceve la donazione deve tenere scritture contabili che rappresentino con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione e redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

## H. Sanzioni

Qualora nella dichiarazione dei redditi del donatore siano espresse indebite deduzioni, operate in violazione dei **presupposti di deducibilità** (cioè quelli previsti dal comma 1 della L. 80/2005), la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (“dal 100 al 200% della maggiore imposta”), è maggiorata del duecento per cento. Se la deduzione risulta indebita in ragione dell'**insussistenza**, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, **dei caratteri solidaristici e sociali** dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

**Il 5 per mille** può essere devoluto da tutti i contribuenti che presentano la propria dichiarazione dei redditi attraverso il CUD, il modello 730 e il modello Unico per le Persone Fisiche. Al momento della dichiarazione dei redditi o della consegna del CUD sarà sufficiente:

- firmare nel riquadro dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale
- indicare il nostro codice fiscale **02118040373**